



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto l'art. 5-bis del Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dall'Art 11 del D.L. 174 del 10.10.2012, che prevede l'istituzione, presso ciascuna delle Prefetture dell'area colpita dal terremoto del maggio 2012, di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori - non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – concernenti le tipologie di beni e servizi indicate al comma 2 dello stesso Decreto legge, con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011, relativo alla costituzione di analoghi elenchi di fornitori per l'emergenza Abruzzo, nonché delle tipologie individuate dalle Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna, quale Commissario delegato alla ricostruzione;

Dato atto che la Società cooperativa "CPL Concordia", con sede in Concordia sulla Secchia, Via Grandi, n. 39, in data 28 marzo 2014, al termine dell'istruttoria di rito, veniva iscritta nei citati elenchi;

Visto il proprio provvedimento, in data 24 aprile 2015, con il quale, a seguito degli accertamenti di rito, nei confronti della Società Cooperativa "CPL Concordia", con sede in Concordia sulla Secchia, Via Grandi, n. 39, veniva disposto il rigetto della richiesta di rinnovo di iscrizione nei predetti elenchi, inoltrata l'11/2/2015, avente anche valore di informazione interdittiva antimafia;

Visto l'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha introdotto misure straordinarie per la gestione, il sostegno ed il monitoraggio delle imprese, che possono essere applicate d'iniziativa del Prefetto nei confronti di aziende colpite da un'informazione antimafia interdittiva, le quali abbiano in corso un contratto per lavori, prestazioni di servizi o forniture, stipulato con un soggetto pubblico e sussista la *"...urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione, al fine di garantire la continuità di servizi e funzioni indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici..."*.



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Visto che in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015, sono stati sottoscritti due protocolli d'intesa tra il Ministro dell'Interno ed il Presednte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), recanti le linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di corruzione, l'attuazione della trasparenza amministrativa e l'applicazione delle misure straordinarie di gestione di cui sopra;

Dato atto che le disposizioni di legge sopra richiamate e le conseguenti linee guida parimenti citate, sono preordinate ad assicurare un presidio efficace in grado di scongiurare che, l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti delle imprese, si riverberino sulla conclusione di opere già avviate, ovvero sulla efficienza e la continuità di servizi o forniture in atto, tenendo presenti anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo forme di intervento mirato da parte della Amministrazione pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;

Tenute presenti, in proposito, le *"Seconde linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n.90"*, sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC il 28 gennaio 2015, le quali prevedono che, ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del D.lgs. N. 159/11, *".....tale procedimento debba essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto, con la conseguenza che l'impresa interessata è legittimata ad esercitare, nell'ambito di esso, esclusivamente gli strumenti di partecipazione previsti dagli artt. 7,8 e 10 della legge n.241/1990 e non a chiedere l'avvio del procedimento stesso"*, e che, più oltre, le stesse Linee guida precisano che *"...una volta adottata l'informazione inibitoria, il Prefetto dovrà obbligatoriamente dare corso alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32..."*;

Vista la propria nota, in data 5 maggio 2015, con la quale lo scrivente, allo scopo di dare avvio, con la massima tempestività, alla verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 32 della legge 114/14, ha informato la società cooperativa "CPL Concordia", ai sensi e



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 241/90, dell'avvio del relativo procedimento ed ha contestualmente chiesto di comunicare l'elenco di tutti i contratti stipulati con soggetti pubblici, di cui la stessa sia attualmente titolare;

Rilevato che, nel caso di specie, sulla base di verifiche svolte da quest'Ufficio e di quanto comunicato dalla Società cooperativa "CPL Concordia", la stessa risulta titolare di un notevole numero di contratti stipulati con Soggetti pubblici la cui risoluzione, in conseguenza del provvedimento interdittivo, avrebbe ricadute gravi e diffuse, sia sulla continuità di servizi e funzioni indifferibili, sia sulla situazione occupazionale di un considerevole numero di lavoratori dall'Azienda impiegati, nonché del tessuto di imprese correlate alla Cooperativa di che trattasi, operanti nel territorio modenese, come peraltro evidenziato anche nel corso delle riunioni tenutesi presso questa Prefettura con gli Amministratori del territorio il 26 aprile, il 4 maggio ed il 20 maggio 2015;

Dato atto che, come, peraltro, sottolineato dall'Azienda stessa con nota dell'8 maggio scorso, *"...la quasi totalità dei contratti pubblici in essere ha ad oggetto servizi di distribuzione idrica, servizi di pubblica illuminazione, gestione e servizi impiantistico/manutentivi in ambito sanitario, scuole ed edifici pubblici di amministrazioni centrali ed enti locali, nei quali il subentro di altro gestore implicherebbe gravi problemi in termini di sicurezza impiantistica ed in ordine alla continuità dei servizi;*

Ritenuto, pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, prevedere che l'applicazione delle misure straordinarie previste dall'art. 32, comma 10, di competenza del Prefetto, in collaborazione con l'Autorità Nazionale anticorruzione, si orientino nella direzione di assicurare la gestione straordinaria e temporanea di tutti i contratti in essere, come peraltro ipotizzato dalle linee guida ANAC - Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015, laddove si legge, *"... l'adozione dello straordinario strumento commissariale ben potrebbe, in linea assolutamente teorica, essere attivato, da parte del Prefetto, non solo a presidio dell'appalto per il quale è stato chiesto il rilascio della documentazione antimafia, ma nei confronti di tutti i contratti in atto al momento del rilascio dell'interdittiva, ove ricorressero, simultaneamente per tutti, le eccezionali condizioni di cui al comma 10.*



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

In questa prospettiva si comprende la scelta operata dal legislatore, laddove, con il D.Lgs. n. 153/2014, ha inserito una specifica previsione nell'art. 92 del D. Lgs. n.159/2011(commma 2-bis)...”;

Vista la nota n. 60826, in data 15 maggio 2015, con la quale il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in considerazione delle situazioni sopra tratteggiate, ha osservato che *“...la CPL Concordia ha in corso di esecuzione un rilevante numero di contratti e convenzioni per la concessione di servizi stipulati con diversi committenti pubblici...”* e, pertanto, *“...L’interruzione di tali contratti a seguito dell’interdittiva antimafia comporterebbe gravi ripercussioni sul piano occupazionale, nonché sulla continuità di servizi e funzioni indifferibili....”*, ed ha ritenuto che, *“...l’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali, infatti, presuppone un’approfondita disamina dei molteplici contratti pubblici al fine di individuare, in primis, quelli in corso di esecuzione o di completamento e, in seconda istanza, di selezionare i contratti la cui esecuzione o prosecuzione sia ritenuta urgente e necessaria, in considerazione dell’elevato importo dell’appalto e del considerevole numero di lavoratori dell’Azienda impiegati.”*

Visto che, sulla base delle predette osservazioni la citata Autorità, *“...anche in considerazione della rilevante gravità dei fatti evidenziati nel provvedimento interdittivo...”*, ritiene che la misura più idonea a garantire la tutela dei superiori interessi pubblici coinvolti nella vicenda, sia rappresentata dalla *“...straordinaria e temporanea gestione di cui all’art. 32, comma 1 lett. b), con riferimento a tutti i contratti di appalto e alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione, attraverso la nomina di tre commissari, incaricati espressamente di svolgere anche funzioni di sostegno e monitoraggio all’impresa, al fine non solo di costituire un presidio di legalità degli affidamenti, ma anche di affiancare l’operatore economico nella revisione organizzativa e gestionale”;*

Vista la successiva nota n. 63220, in data 20 maggio 2015, con la quale il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in risposta ad una richiesta formulata dal Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop., *“...ritiene che, tra gli appalti pubblici stipulati dalla “CPL Concordia”, Società cooperativa, oggetto di valutazione ai fini dell’applicazione della misura*



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

dell'art. 32, comma 1, lettera b), devono essere ricompresi anche gli appalti nei quali la predetta società sia designata quale consorziata esecutrice da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni..."

Ritenuto opportuno prevedere che il principio di cui sopra, debba potersi applicare in un'ottica generale a tutte le situazioni ricadenti in fattispecie analoghe;

Dato atto, altresì, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.10625, del 13/5/2015, in esito alla richiesta della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue in data 13 maggio 2015, tendente all'attivazione di percorsi di interventi di ammortizzatori sociali, ha comunicato che, sulla base degli elementi forniti, non si ravvisano i requisiti per l'accesso alla cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n.223/91;

Considerato che, per la particolarità della situazione più sopra delineata, legata alla capillare frammentarietà del "portafoglio contrattuale" dell'azienda, ed alla luce delle argomentazioni sviluppate dal Presidente dell'Autorità Anticorruzione sopra riportate, la salvaguardia delle posizioni economiche e sociali coinvolte dalla emanazione del richiamato provvedimento inibitorio del 24 aprile, possa trovare adeguata tutela attraverso la nomina di tre commissari incaricati della straordinaria e temporanea gestione di tutti i rapporti contrattuali in essere;

Ritenuto, per le suindicate ragioni, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa "CPL Concordia", procedendo alla nomina di tre commissari, cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente a tutti i contratti di appalto e di tutte le concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione o di completamento, dando atto che, per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, i commissari sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che attiene la gestione delle attività di impresa connesse ai predetti contratti;



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Considerato che, attraverso le citate note, il Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione ha prestato il proprio apporto collaborativo al procedimento in atto, proponendo una propria valutazione ai fini della applicazione delle misure previste dal citato art. 32, e, in particolare, l'applicazione della più grave misura prevista dall'art. 32 comma 1, lettera b) del predetto Decreto Legge, convertito nella legge 114/14 *"...con riferimento a tutti i contratti di appalto e alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione, attraverso la nomina di tre commissari, incaricati espressamente di svolgere anche funzioni di sostegno e monitoraggio all'impresa, al fine non solo di costituire un presidio di legalità degli affidamenti, ma anche di affiancare l'operatore economico nella revisione organizzativa e gestionale"*;

Ritenuto, conseguentemente, di procedere, allo stato, alla nomina di due Commissari, giusta il disposto del comma 2 dell'art. 32 della legge 114/14, rinviando ad un successivo provvedimento la nomina del terzo e disponendo, secondo quanto previsto dal comma 7 del citato articolo che *"...l'utile di impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo...."* e che ciò avvenga attraverso l'attivazione di una *"...forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa.... le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento – si pensi, ad esempio, a quelli regolati dall'art. 2447 – bis c.c. – consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare..."*, come si legge nelle linee guida scaturite dal protocollo d'intesa tra Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2014;

Ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività in oggetto del presente atto da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 6 della legge 114/14;

Interpellati, all'esito di compiuta istruttoria, il Prof. Marco Varazzani, nato a Parma, il 24/1/1951, residente a Parma, ed il Prof. Ing. Marco Filippi, nato a Torino, il 31/5/1944, residente a Torino, che riuniscono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.lgs. 270/1999, come da *curricula*



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

depositati agli atti di questa Prefettura e come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dai predetti ed acquisite agli atti, i quali hanno manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

Visti:

- la legge 241/90;
- il d.lgs. 159/2011;
- l'art. 32 della legge 114/14;
- i Protocolli d'intesa sottoscritti tra il Ministro dell'Interno e l'ANAC il 15 luglio 2014 ed il 27 gennaio 2015;

DISPONE

La straordinaria e temporanea gestione della Società cooperativa "CPL Concordia", con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera b), della legge 114/14, con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere, di cui la "CPL Concordia" è titolare.

Resta inteso che, salvo casi particolari, che saranno oggetto di valutazione *ad hoc*, la straordinaria e temporanea gestione, nei termini di cui sopra, non incide sui contratti e le concessioni nei confronti dei quali le stazioni appaltanti abbiano già esercitato la revoca o il recesso, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.lgs. 159/2011.

Il Prof. Ing. Marco Filippi, nato a Torino, il 31/5/1944, residente a Torino, ed il Prof. Marco Varazzani, nato a Parma, il 24/1/1951, residente a Parma, sono nominati Commissari straordinari e temporanei attribuendo agli stessi tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla esecuzione dei contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione, ovvero di completamento, di cui la "CPL Concordia" è titolare, come sopra individuati, per sei mesi decorrenti dalla data di insediamento, con la contestuale sospensione, limitatamente all'esecuzione dei predetti contratti, dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa, rinviando ad un successivo provvedimento la nomina del terzo Commissario.



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

Gli stessi Commissari, ai sensi del comma 8 del ripetuto art. 32, della legge 114/14, e giusta quanto indicato dal Presidente dell'ANAC con la nota del 15 maggio 2015 sopra richiamata, sono *"...incaricati espressamente di svolgere anche funzioni di sostegno e monitoraggio all'impresa, al fine non solo di costituire un presidio di legalità degli affidamenti, ma anche di affiancare l'operatore economico nella revisione organizzativa e gestionale"*;

I predetti commissari straordinari dovranno:

-eseguire preliminarmente, e, comunque entro quindici giorni dalla data del presente provvedimento, una ricognizione di tutti i contratti pubblici di appalto e di tutte le concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione o di completamento, escludendo, ovviamente, tutti i contratti ovvero tutte le concessioni, nel frattempo revocati, di cui l'Azienda è titolare;

-selezionare, come indicato nella nota del Presidente dell'ANAC in data 15 maggio scorso, *"....in seconda istanza...i contratti la cui esecuzione o prosecuzione sia ritenuta urgente e necessaria, in considerazione dell'elevato importo dell'appalto e del considerevole numero di lavoratori dell'Azienda impiegati."*;

- accertare la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2, nella parti compatibili ed applicabili, e dal comma 10, dell'art. 32 della Legge 114/14;

Secondo quanto indicato dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la nota del 20 maggio 2015, *"...tra gli appalti pubblici stipulati dalla "CPL Concordia", Società cooperativa, oggetto di valutazione ai fini dell'applicazione della misura dell'art. 32, comma 1, lettera b), devono essere ricompresi anche gli appalti nei quali la predetta società sia designata quale consorziata esecutrice da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni..."*, nonché tutti gli altri contratti ricadenti in situazioni analoghe.

L'utile di impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto gestiti dai commissari, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, sarà accantonato in apposito fondo attraverso l'attivazione di una *"...forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa.... le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento – si pensi, ad*



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

esempio, a quelli regolati dall'art. 2447 – bis c.c. – consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare...”, come si legge nelle linee guida scaturite dal protocollo d'intesa tra Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2014;

Con successivo provvedimento si provvederà alla fissazione del compenso professionale per le attività in oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 6, della legge 114/14.

Il presente provvedimento sarà notificato, nelle forme di legge, alla “CPL Concordia”, nonché comunicato al Presidente dell'A.N.A.C., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno, Gabinetto e Comitato Coordinamento Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere, alla Direzione Nazionale Antimafia ed alla Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bologna.

Lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Modena.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

Modena il 21 maggio 2015

IL PREFETTO
(di Bari) ,